

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2952

## PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati **BARONTINI, MAGLIETTA e PIERACCINI**

*Annunziata il 7 giugno 1957*

Istituzione del ruolo aperto per le qualifiche rispettivamente di consigliere di 1<sup>a</sup> classe, segretario, archivista, usciere capo ed agente tecnico capo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, avente per oggetto l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, veniva stabilita la promozione *a ruolo aperto*, mediante scrutinio per merito comparativo, per le qualifiche di consigliere di 2<sup>a</sup> classe, segretario aggiunto ed applicato, rispettivamente delle carriere direttive, di concetto, ed esecutive.

Si veniva incontro in tal modo alle esigenze di gran parte del personale, nonché alle aspettative di uno sviluppo di carriera più favorevole, almeno per i gradi iniziali. In effetti, *il ruolo aperto* si imponeva e si impone tuttora anche per la terza qualifica (rispettivamente: consigliere di 1<sup>a</sup> classe, segretario ed archivista); giacché l'identità delle funzioni attribuite alle varie qualifiche in parola non giustifica una disparità di trattamento fra gli impiegati appartenenti alla seconda ed alla terza posizione di carriera.

In ordine a questi motivi la presente proposta prevede la promozione *a ruolo aperto*, mediante scrutinio per merito comparativo, anche per la terza qualifica delle carriere direttive, di concetto ed esecutive.

Altresì, per evidenti motivi di equità, nella presente proposta il ruolo aperto è previsto anche per le promozioni, mediante

scrutinio per merito assoluto, rispettivamente alle qualifiche di usciere capo ed agente tecnico capo delle carriere del personale ausiliario e del personale ausiliario tecnico.

D'altra parte, il disegno di cui trattasi, oltre soddisfare quelle esigenze di sviluppo di carriera di cui sopra si è fatto cenno, offre la possibilità di risolvere nel contempo la questione della terza qualifica dei ruoli aggiunti.

Il personale di questi ultimi, in effetti, si trova nell'assurda situazione di un ruolo nel ruolo e per giunta con una qualifica in meno.

Infatti, secondo le disposizioni in vigore, il personale dei ruoli aggiunti può partecipare agli esami per la promozione alla quarta qualifica (direttore di sezione, primo segretario, primo archivista, rispettivamente delle varie carriere) dei ruoli ordinari, senza poter passare nella terza qualifica (consigliere di 1<sup>a</sup> classe, segretario, archivista).

Ciò comporta che, dopo avere conseguito il passaggio alla seconda qualifica delle varie carriere, il personale dei ruoli aggiunti non ha altra possibilità di sviluppo che partecipare direttamente agli esami per la quarta qualifica.

Orbene, tenuto conto che in ragione dell'attuale inadeguatezza degli organici, solo una percentuale estremamente limitata di detto personale potrà, di fatto, conseguire

tale promozione, se ne deduce che la grande maggioranza di esso resterà alla seconda qualifica.

Si ritiene superfluo insistere oltre sulla difficile situazione economica e morale cui il personale in parola è costretto, pur svolgendo le mansioni proprie al personale dei ruoli ordinari.

È per questi motivi dunque di indole morale ed economica che l'articolo 6 della presente proposta prevede il collocamento degli impiegati dei ruoli aggiunti nei ruoli organici e in soprannumero, direttamente nelle qualifiche per le quali è consentito l'accesso a ruolo aperto e di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello stesso disegno.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La promozione a consigliere di 1<sup>a</sup> classe ed a qualifica equivalente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2<sup>a</sup> classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

### ART. 2.

La promozione a segretario od a qualifica equivalente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

### ART. 3.

La promozione ad archivista od a qualifica equivalente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

### ART. 4.

La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica di usciere.

Nello scrutinio, il Consiglio d'amministrazione designa, secondo l'ordine di ruolo, gli impiegati che abbiano dimostrato diligenza e buona condotta.

ART. 5.

La promozione ad agente tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti tecnici dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio.

ART. 6.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, vengono collocati in soprannumero nei ruoli organici direttamente nelle qualifiche per le quali è consentito l'accesso a ruolo aperto, in base all'anzianità complessiva, conseguita nei soppressi ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli impiegati, che, avendo compiuto l'anzianità richiesta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ancora ottenuto il relativo provvedimento formale.

Gli impiegati non di ruolo che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora compiuto l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, saranno collocati in soprannumero nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle corrispondenti carriere, allorché avranno compiuto l'anzianità medesima.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio degli stati di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli esercizi 1956-57 e successivi.